

COMUNICATO

Si rende noto che l'Agenzia, ai fini della redazione dei piani semestrali previsti dal d.m. 38/2013 e conformemente ai criteri fissati dall'art. 4 della legge europea n. 37/2019, darà applicazione, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 4 della citata disposizione, al nuovo criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti - in luogo di quello della produttività minima - fermi restando i requisiti di distanza. Sono state, al riguardo, fornite dettagliate istruzioni alle strutture territoriali al fine di assicurare piena compatibilità dell'ordinamento interno con quello comunitario nonché corrispondenza tra domanda ed offerta di generi di monopolio.

Roma, 27 aprile 2020